

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
L U C C A**

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 96, DEL 28/11/2011**

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente informa che l'attuale Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti è stato a suo tempo approvato con delibera di Giunta n. 105 del 19.12.2007.

Il Dirigente dell'Area Anagrafico-Certificativa e Regolazione del Mercato ha predisposto una proposta di modifica del Regolamento volta a disciplinare la procedura relativa alla cancellazione dei protesti, nell'ipotesi in cui il debitore abbia smarrito il titolo di credito dopo aver adempiuto al pagamento. Tale casistica, infatti, non è contemplata espressamente dalla normativa vigente e si ritiene opportuno regolamentare la prassi già adottata dall'ufficio per garantire una maggiore trasparenza a beneficio degli utenti.

Si premette che la legge n. 55/1977 (come modificata dalla legge n. 235/2000) sancisce all'art. 4 che il debitore, per ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti, debba effettuare il pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla levata del protesto ed esibire alla CCIAA istanza formale corredata da titolo quietanzato e atto di protesto, ma talvolta accade che il debitore, pur avendo effettuato il pagamento nei termini prescritti, sia nell'impossibilità di esibire il titolo quietanzato in quanto smarrito. Per questo, tenuto conto del principio guida del

favor debitoris a cui si è ispirato il Legislatore nel 2000 nel dare una nuova disciplina alla procedura di cancellazione, nella proposta di modifica del Regolamento è stata inserita la possibilità per il debitore di richiedere comunque la cancellazione dal registro protesti producendo, in sostituzione della cambiale smarrita, la seguente documentazione:

- denuncia di smarrimento del titolo presentata all'autorità competente contenente le informazioni identificative del titolo e del protesto (importo, data scadenza, data protesto, numero di repertorio, beneficiario);
- quietanza del creditore rilasciata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- estratto del protesto o altra documentazione idonea all'identificazione del protesto rilasciata dall'ufficiale levatore;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal creditore nelle forme previste dall'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale lo stesso attesta di non aver girato il titolo e di essere quindi l'ultimo beneficiario.

Il Presidente informa la Giunta che sulla questione è stato richiesto autorevole parere al Tribunale di Lucca dal Dirigente dell'Area Anagrafico-Certificativa e Regolazione del Mercato e che il Dr. Formino, Presidente della sezione civile del Tribunale, espressamente designato con nota a firma del Presidente del Tribunale del 17/11/2011, in un incontro tenutosi il 22/11/2011 con il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Servizio Anagrafico-Certificativo si è espresso in modo favorevole alla procedura sopra indicata, invitando la Camera di Commercio di Lucca ad adottarla.

In Presidente informa, infine, che lo stesso Tribunale di Lucca, per prassi, in caso di smarrimento del titolo avvia il procedimento di riabilitazione del soggetto protestato richiedendo analoga documentazione.

Il Presidente dà, quindi, lettura della bozza e apre la discussione in materia.

#### LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;

- visto il Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti con le modifiche predisposte dal Dirigente dell'Area Anagrafico-Certificativa e Regolazione del Mercato;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare il Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti, che allegato alla presente delibera ne viene a formare parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Claudio Guerrieri)